

ASSEGNO DI DIVORZIO - Revoca.

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 18 gennaio 2023 n. 1482

Perde l'assegno divorzile l'ex moglie che, al momento della dissoluzione del matrimonio, aveva la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa e, come risulta dal suo conto corrente e dalle spese sostenute, anche voluttuarie, disponeva di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione.

Caso di specie: contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1798/2020, che accoglie l'appello dell'ex marito revocando l'obbligo di versare l'assegno di divorzio alla ex coniuge (disposto in primo grado dal Tribunale di Velletri), la ex moglie ricorre in Cassazione ma la Corte conferma la decisione della Corte d'Appello con la pronuncia in epigrafe.